

CONTRIBUTO SCRITTO

Camera dei Deputati

Commissioni riunite VIII (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo)

Conversione in legge del Decreto-Legge 1° marzo 2022, n.17: misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (A.C.3495)

Illustri Presidenti, onorevoli deputati,

con oltre 40 anni di esperienza nel settore dell'energia, **Bluenergy Group**, parte del Gruppo CGI S.r.l., è una società di multiservizi energetici che offre la fornitura di gas e luce per la casa, il condominio e l'impresa con un fatturato previsto a giugno 2022 di circa 850 milioni di euro e 300 addetti. Il Gruppo CGI S.r.l. nel 2020 è stato inserito tra le **200 aziende italiane top performer nella fascia di fatturato tra i 120-500 milioni di euro**. La missione di Bluenergy Group è la ricerca della qualità, dell'innovazione e dell'attenzione al cliente e al territorio, dimostrata anche attraverso la presenza di 55 sportelli a servizio del cliente. Uno dei punti cardine della società è la sostenibilità e, in virtù di ciò, oltre ad avere **circa il 39% dell'energia elettrica venduta prodotta da fonti rinnovabili certificate**, è stato sviluppato, tramite ESCo di proprietà, il comparto dell'efficientamento energetico che occupa 152 addetti ed è dedicato alla riqualificazione energetica di impianti termici principalmente nell'ambito del condominio residenziale centralizzato. Il 2021 è stato il primo anno in cui il Gruppo ha elaborato il Bilancio di Sostenibilità che è stato valutato e certificato da un ente esterno (Cerved) e che ha attribuito al Gruppo Bluenergy l'ESGe Rating Score "BBB", che denota performance sostenibili e sprona il Gruppo a perseguire, anche per il tramite delle attività che svolge, un miglioramento continuo a vantaggio della creazione di un valore condiviso con la comunità.

I CONTRATTI DI SERVIZIO ENERGIA ED ENERGIA PLUS

Per incentivare l'efficientamento degli impianti di produzione di energia termica per il riscaldamento e l'acqua calda e favorire il risparmio energetico, il DPR 26 agosto 1993 e il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, recante norme di attuazione della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, hanno disciplinato nuovi strumenti contrattuali denominati **contratto servizio energia** e **contratto servizio energia plus**. Questi sono definiti come contratti che disciplinano "l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia

dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

Per mezzo di essi, le imprese fornitrici devono inoltre farsi carico, tra le altre cose, di fornire agli utenti **prestazioni di energia termica** quantificate in kWh, provvedendo all'acquisto in proprio dei combustibili e alla loro trasformazione e consumo mediante la gestione diretta degli impianti di produzione di energia termica degli utenti. **La prestazione relativa alla fornitura di energia termica tramite l'uso di combustibile rappresenta tendenzialmente l'80/90 per cento del valore complessivo delle prestazioni di servizi rese mediante i contratti di servizio energia.**

Si evince, dunque, che le imprese fornitrici, sulla base dei contratti di servizio energia, si obbligano a fornire agli utenti non direttamente il gas metano, bensì l'energia termica prodotta **utilizzando esclusivamente il gas metano acquistato per alimentare l'impianto degli utenti.** Tuttavia, tali imprese determinano il corrispettivo per la fornitura dell'energia termica sulla base del prezzo dei mc di gas metano necessari per la sua produzione. Pertanto, tali imprese ribaltano integralmente gli aumenti delle quotazioni del gas metano nel prezzo dell'energia termica addebitato agli utenti.

LE ALIQUOTE IVA ATTUALMENTE APPLICABILI AI CONTRATTI DI SERVIZIO ENERGIA E ALLE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO

Le prestazioni di servizi rese mediante i contratti di servizio energia e servizio energia plus, e quindi anche il servizio di fornitura di energia termica, **sono attualmente soggetti ad IVA con l'aliquota del 22 per cento.** Tuttavia, è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento dal n. 122) della Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto qualora per la produzione dell'energia termica siano utilizzate fonti rinnovabili ovvero impianti di cogenerazione ad alto rendimento. **Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili sono soggette ad IVA con l'aliquota del 22 per cento.** Tuttavia, il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha assoggettato alla minore aliquota del 5 per cento le "somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021". Inoltre, il comma 506 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha rinnovato tale misura per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, stabilendo che "in deroga a quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento". Infine, l'art. 2 del recente cd. DL Energia (Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17) attualmente in esame, ha ulteriormente rinnovato la deroga, stabilendo che le "fatture emesse per i consumi stimati o

effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022".

Tuttavia, poiché, come si è visto, con i contratti di servizio energia le imprese fornitrici devono assumere l'obbligazione di fornire agli utenti energia termica e non gas metano, **tale aliquota ridotta non sembra applicabile anche alla fornitura di energia termica, sebbene per la sua produzione sia utilizzato esclusivamente il gas metano.**

Del resto, l'Agenzia delle Entrate, illustrando la predetta disposizione nella circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E, si è limitata a confermare che l'aliquota ridotta del 5 per cento risulta applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali già "ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento", nonché "a quelle civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento", precisando che la nozione di usi civili e industriali deve essere desunta dall'art. 26 del TUA, senza tuttavia fornire alcuna indicazione per i contratti servizio energia.

CONSIDERAZIONI

L'esclusione dell'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta al 5 per cento per il servizio di fornitura di energia termica reso sulla base dei contratti di servizio energia **comporta una grave discriminazione di trattamento a danno degli utenti**, considerando che essi risentono dell'applicazione dell'IVA con le maggiori aliquote del 22 o del 10 per cento sul corrispettivo di tale servizio, **sebbene l'energia termica loro fornita sia prodotta dalle imprese fornitrici utilizzando esclusivamente gas metano** che, qualora fosse stato acquistato direttamente, sarebbe stato soggetto all'applicazione dell'IVA con la minore aliquota del 5 per cento. Tra l'altro vengono colpiti gli utenti più virtuosi, ovvero quelli che hanno accettato e condiviso di investire per efficientare i propri impianti ed andare a ridurre in un'ottica sostenibile i propri consumi.

Tale discriminazione risulta, pertanto, priva di motivazione e comporta un palese svantaggio economico per il cliente finale che acquista, per usi civili ed industriali, energia termica prodotta dalle imprese fornitrici mediante l'utilizzo di gas metano rispetto agli utenti che acquistano gas metano direttamente dalle società di vendita finalizzato, anche e paradossalmente, alla produzione di energia termica per i medesimi usi. È bene sottolineare, a tal proposito, che entrambe le suddette categorie sono esposte al medesimo aumento del prezzo del gas metano, essendo tale aumento ribaltato a loro carico dai rispettivi fornitori.

Inoltre, la stessa discriminazione di trattamento risulta altresì irragionevole in virtù del fatto che comporterebbe una **penalizzazione degli strumenti contrattuali** che, come i contratti servizio energia e servizio energia plus, sono stati introdotti allo scopo di conseguire gli obiettivi di efficientamento degli impianti e di risparmio energetico. Va, peraltro, evidenziato che le imprese fornitrici che acquistano il gas destinato alla produzione di energia termica in virtù dei provvedimenti emanati sul rincaro delle bollette godono dell'applicazione sui propri acquisti dell'aliquota ridotta al 5% per i periodi coperti dalla norma agevolativa. Tale riduzione, invece,

dalle interpretazioni dell'Agenzia delle entrate sembra non possa essere trasferita sull'energia termica prodotta in favore dell'utente finale penalizzando oltremodo lo strumento contrattuale prescelto per la fornitura che ha come sottostante lo stesso bene. L'addebito dell'IVA con le maggiori aliquote del 22 o del 10 per cento sul corrispettivo relativo alla fornitura dell'energia termica prodotta con il gas metano potrebbe indurre gli utenti a non stipulare più contratti di servizio energia con le imprese fornitrici, ovvero a recedere dai contratti già stipulati allorché tali imprese non si facciano carico del maggiore onere derivante dall'addebito dell'IVA con tali maggiori aliquote con una evidente distorsione della concorrenza.

Infine, l'esclusione dell'applicazione dell'IVA con l'aliquota del 5 per cento potrebbe disattendere il principio di neutralità dell'IVA. Infatti, è orientamento consolidato della Corte di Giustizia che tale principio osta a che "merci o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza fra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'IVA (v. sentenza del 10 novembre 2011, *The Rank Group*, C-259/10 e C-260/10, Racc. pag. I-10947, punto 32 e giurisprudenza richiamata)" e che "due prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell'uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l'una o l'altra di tali prestazioni (v. sentenza *The Rank Group*, cit., punto 44 e giurisprudenza richiamata)" (così Corte Giustizia 27 febbraio 2014, cause riunite C-454/12 e C-455/12, *Pro Med Logistik GmbH*).

PROPOSTA

Si propone, in virtù delle suddette motivazioni, di prevedere in fase di conversione Decreto-Legge 1° marzo 2022, n.17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (A.C.3495), una disposizione che miri all'**equiparazione tra regime di IVA transitorio del 5 per cento applicato alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali alle forniture di energia termica prodotta per usi civili e industriali con impianti alimentati a gas metano sulla base di contratti servizio energia.**